



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**  
**SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Cecilia Pratesi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell' 11.06.2018, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.**

Nella causa civile di I grado promossa da **G. C.**, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Ingroia, nei confronti di **Facebook Ireland LTD**, nella persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avv.ti

Con ricorso depositato il 04.10.2017, **G. C.** ha convenuto in giudizio Facebook Ireland LTD, lamentando la presenza su piattaforma informatica "Facebook" di una pagina intitolata "**G. C. è un bugiardo**"; oltre a lamentare la portata offensiva del titolo, ha sostenuto che la presenza di immagini *forti* tra i contenuti della pagina, determinasse un accostamento ingiustificato delle stesse al proprio nome, gravemente lesivo della sua reputazione.

Ha riferito ancora di avere chiesto al *provider* gestore del servizio la rimozione della pagina, senza esito alcuno, così come ignorato era stato il suo invito alla mediazione; di qui il ricorso giudiziale, nel quale il ricorrente chiede che il Tribunale ordini la rimozione della pagina e dei contenuti memorizzati su piattaforma informatica e condanni il gestore al risarcimento del danno patito.

La parte resistente si è costituita contestando la richiesta nel merito, e chiedendo il rigetto del ricorso.

Ciò posto, al fine di meglio definire la cornice giuridica in cui, nel caso di specie, opera il necessario bilanciamento dei diritti di immagine, (art. 2 Cost.), e della libertà di opinione e manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), si precisa quanto segue.


Se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica; se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione; la cronaca dunque descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica). Proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, il requisito della verità riferito alla critica va inteso nel senso che essa consente, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente obiettiva. Non si pone dunque un tema di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'autore (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), quanto se mai del fatto a partire dal quale la critica si esprime; del fatto quindi, ma non della sua interpretazione.

Ancora, "Sebbene il diritto di critica abbia confini più ampi del diritto di cronaca, affinché non si configuri la diffamazione è necessario che il giudizio, anche severo e irriverente, sia collegato col dato fattuale dal quale il "criticante" prende spunto. In caso contrario, il fatto rappresenta solo l'occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione" (Cass. 48553/2011).

Si potrebbe dire dunque che nella valutazione dei tre *pilastri* individuati dalla Corte di Cassazione sin dalla miliare pronuncia del 18 ottobre 1984, n. 5259, in tema di diritto di critica, i profili della verità e della continenza affievoliscono in certo senso a beneficio della pertinenza. La critica è legittima dunque se resta ancorata ad un dato fattuale, e costituisce una risposta coerente rispetto alle forme ed agli obiettivi in cui si traducono eventi e comportamenti, ed è questo principalmente il terreno sui cui operare il giudizio di bilanciamento cui si è appena fatto cenno (fermo restando, in tema di continenza, il limite della istigazione alla violenza fisica o all'esercizio della violenza morale o verbale).



Nel caso concreto, la pagina facebook oggetto delle doglianze del ricorrente, perviene alla conoscenza del giudice limitatamente ad una singola schermata, prodotta dal ricorrente quale documento sub A, il cui aspetto viene qui di seguito riportato previa estrazione dal fascicolo telematico di parte:



Non sono visibili ulteriori schermate, e pertanto l'esame dell'eventuale illiceità dei contenuti non può che essere effettuata sulla base del materiale qui riprodotto. Si apprezza, nel riquadro sulla destra, che lo scopo dell'ignoto titolare della pagina, è quello di "denunciare tutte le menzogne della propaganda anti occidentale di G... il noto propagandista di Putin, Ayatollah ed Assad". Come attesta la produzione della difesa di parte resistente (v. documenti 2,3,4) il riferimento è direttamente rivolto alla posizione politica sostenuta in diversi contesti e con altrettanta veemenza da G..., in particolare in ordine al conflitto Siriano; lo stesso nome della pagina, non fa che riprendere il linguaggio circostanziale utilizzato dal ricorrente. E' proprio la cornice del dibattito, impostata già dal sig. C... in termini di *fake news* e *menzogna organizzata e amplificata dalle più importanti agenzie di informazione*, porta a ricondurre l'esternazione del dissenso nei confronti del ricorrente, in cui si traduce la pagina, ad una delle forme di esplicitazione del diritto di critica, tutelato in primaria istanza dall'art. 21 Cost.

Quanto alle immagini riprodotte, vi appaiono due foto storiche, una che riproduce Adolf Hitler tra emblemi nazisti e simboli natalizi, l'altra che raffigura giovani donne sorridenti circondate da militari, ed infine una cruenta fotografia del cadavere di un uomo evidentemente sottoposto a terribili torture. Contrariamente a quanto afferma la difesa, dalla visione di tali immagini non si trae affatto il convincimento che le crudeltà raffigurate *traggano causa* dalle esternazioni di C..., quanto piuttosto che siano volte a dare evidenza plastica alla tesi di fondo propugnata dal titolare della pagina, zelatore di una posizione evidentemente opposta a quella fatta propria dal ricorrente in merito alle responsabilità del conflitto siriano e di altri drammatici eventi della storia recente.

Non si tratta evidentemente qui di prendere posizione nello scontro tra due visioni geopolitiche radicalmente contrastanti, ma di affermare che entrambe si inseriscono nel solco di un dibattito tanto aspro quanto legittimo.



Altro aspetto che merita di essere comunque analizzato, è quello che attiene alla configurabilità di un obbligo di rimozione dei contenuti a carico dell'*hosting provider*, apertamente contestato dalla difesa di parte resistente.

Posto che non è prospettabile alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti pubblicati su piattaforma informatica da parte dei gestori della stessa, secondo il combinato disposto degli artt. 16, comma 1, lett. b), e 17, commi 1 e 2, lett. a), del D.lgs. n. 70 del 9.04.2003, grava sul gestore del servizio il dovere di effettuare un controllo successivo a seguito di segnalazione di fatto illecito da parte di un destinatario del servizio stesso. I citati articoli, infatti, prevedono rispettivamente *che nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore [...] non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione e che [...] il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.*

Le comunicazioni prodotte in atti, consentono di affermare che l'attivazione da parte del soggetto gestore, quindi la sua valutazione in termini di conformità rispetto alle condizioni d'utilizzo della piattaforma *Facebook*, avvenuta a seguito delle prime diffide del ricorrente a mezzo degli strumenti resi disponibili dalla stessa piattaforma, sia conforme al disposto legislativo. Ciò anche preso anche in analisi il considerando n. 46 della direttiva 2000/31/CE, secondo il quale *per godere di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni deve agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime non appena sia informato o si renda conto delle attività illecite.*

Dunque al momento della conoscenza, per diffida o c.d. segnalazione, del potenziale contenuto illecito di una pagina, il prestatore del servizio si vede certamente onerato di un obbligo di attivazione ma, allo stesso tempo, è rimessa alla sua disamina, quindi alla sua responsabilità, la valutazione circa i parametri previsti nelle condizioni di utilizzo della piattaforma *online*. Questa valutazione, nel caso di specie, se, da un lato, ha portato a qualificare il contenuto come rispondente agli *standard della comunità*, dall'altro, come dimostra l'analisi appena svolta da questo ufficio, non poteva condurre alla identificazione evidente ed immediata di un contenuto palesemente diffamatorio.

D'altronde, configurare in capo al prestatore del servizio di *hosting* un immediato obbligo di rimozione del contenuto sulla sola base di una diffida comporterebbe una violazione di prerogative costituzionali quantomeno commisurabili a quelle di cui si denuncia la lesione. In altre parole a seguito di segnalazioni o diffide sorge indubbiamente a carico del soggetto ospitante un obbligo immediato di valutazione dei contenuti denunciati, mentre un obbligo di rimozione, indipendente quindi da un intervento giudiziale, può ritenersi sussistente solo ove trapeli una manifesta ed evidente illiceità degli stessi contenuti. In caso contrario, l'obbligo di intervento in capo al *provider*, così come configurato *ex art. 16* del richiamato decreto legislativo, non può che ritenersi legato ad un provvedimento giudiziale che accerti l'illiceità del contenuto.

Le spese seguono la soccombenza.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate in ragione di € 2.200,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%).

Così deciso in Roma, in data 22/06/2018

IL GIUDICE  
Cecilia Pratesi

